COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA AUTONOMA PER LA VILLA NAZIONALE DI STRA

Art. 5

Il commissario straordinario, per gli scopi suindicati, avra' a disposizione la somma annua di lire centomila. Tale somma per lire cinquantamila sara' somministrata dal Ministero delle finanze e per lire cinquantamila dal Ministero dell'educazione nazionale sui fondi ordinari a loro assegnati. La predetta somma sara' proporzionalmente ridotta quando le condizioni del bilancio della gestione lo consentiranno.

Versione in vigore dal 14 agosto 1938, non più in vigore dal 2 novembre 1947 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di una Azienda autonoma per la Villa nazionale di Stra
Estremi	Legge 23 giugno 1938, n. 1110
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-una-azienda-autonoma-per-la-villa-nazionale-di-stra/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it